



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Giunta Comunale/0000057 / 2012

Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 19 IN DATA 13.02.12.

Il giorno **20.03.2012** alle ore **20,45** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

Generalità degli Assessori	P/A
MARCASSA MASSIMO – SINDACO	P
BALDASSINI ANDREA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P
BELLINI DIEGO	P
BELLOTTI CESARE	P
MURATORE GIUSEPPE	P
SUNO GIUSEPPE	P
TURINI DAVIDE	P

Presenti : N. 8

Assenti: N. ==

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Renata Gloria Ratel

Il Sindaco Massimo Marcassa assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 19, in data 13.02.2012, veniva disposta l'assunzione al patrimonio comunale, a seguito di apposizione di avvisi ad opponendum, finalizzati ad appurare l'insussistenza di aventi diritto alla tumulazione in considerazione dello stato di incuria in cui gli immobili versavano, di alcune cappelle a porticato ed Aree cimiteriali;

Preso atto che, tra gli atti riacquisiti al patrimonio, è annoverata la Cappella a Porticato n. 8 T.P. 19.07.06;

Considerato che è stata ravvisata la sussistenza di eredi dei concessionari della cappella summenzionata, per cui la medesima non può essere riacquisita al patrimonio comunale,

Appurato che la presenza di eredi è emersa successivamente alla fase di istruttoria in quanto, sebbene siano state applicate le procedure previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, l'affissione di apposito avviso ad opponendum per mesi 3 sul monumento funebre non ha consentito ad eventuali residenti fuori Oleggio di venire a conoscenza dell'avvenuta attivazione della procedura;

Viste le relazioni in data 14.03.2012 a firma del Responsabile del procedimento e del Dirigente Area Amministrativa, allegate sub A);

Atteso che identica procedura è stata seguita per le altre Aree Cimiteriali, per cui è possibile che le medesime problematiche emerse relative alla cappella a porticato de qua siano applicabili alle altre aree cimiteriali;

Preso atto che, in considerazione del principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valutata l'inopportunità della sussistenza della propria precedente deliberazione n. 19/12 è necessario provvedere, in sede di autotutela, alla revoca del provvedimento, a tutela del pubblico interesse in quanto eventuali diritti soggettivi che potenzialmente troverebbero genesi dalla adozione della deliberazione di G.C. n. 19/12 si affievoliscono a meri interessi legittimi sacrificabili se comparati e subordinati ai principi fondamentali di imparzialità, buon andamento, opportunità e legittimità dell'azione amministrativa, che costituiscono principi fondamentali improntanti l'azione della Pubblica Amministrazione;

Atteso che, pertanto, occorre revocare la deliberazione di G.C. n. 19/12 e la conseguente riacquisizione dei beni cimiteriali al patrimonio dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00;

Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi del D. LGS. 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso dell'adunanza;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di revocare, per le motivazioni descritte in preambolo, la propria precedente deliberazione n. 19, in data 13.02.2012, ad oggetto " Assunzione al patrimonio comunale aree cimiteriali";



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

2) di dare atto che compete al Dirigente Area Amministrativa l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'assunzione del presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 19 IN DATA 13.02.12

La sottoscritta Dott.ssa Renata Gloria Ratel , Dirigente Area Amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00:

Oleggio, 13.02.2012

Il Dirigente Area Amministrativa

R. Ratel

La sottoscritta Petrachi Flavia , Responsabile Servizi Finanziari, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00:

Oleggio, 14.3.2012


La Resp. Servizi Finanziari

F. Petrachi

La sottoscritta RATEL RENATA GLORIA, Segretario Comunale , esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del ..2.0.MAR.2012

Oleggio, 2.0.MAR 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



R. Ratel




COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MASSIMO MARCASSA



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **22 MAR 2012** e così per
giorni **15** consecutivi.

22 MAR 2012

Oleggio, li



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

01 APR. 2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031



COMUNE DI OLEGGIO
COMUNE DI OLEGGIO
Prot. N. 5488 PROVINCIA DI NOVARA
20 MAR. 2012
Cat. 10 Cl. 5 Fasc. 451

UFFICIO SEGRETERIA
RM/AG

OLEGGIO, 14.03.12

Al Dirigente Area Amministrativa
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE PROCEDIMENTO CONCESSIONE CAPPELLA PORTICATO N. 8 T.P.
19.07.1906.

Con determinazione Registro Generale Segreteria n. 111 del 01.03.2012 veniva concessa la cappella a porticato n. 8 del t.p. 19.07.1906 alla sig.ra CROLA Anna Maria, nata a Oleggio il 20.08.1944 e residente in Oleggio Via San Giovanni n. 8, a seguito di apposizione per mesi tre di AVVISO AD OPPONENDUM Prot. n. 28178 inteso ad accertare la presenza di eventuali concessionari vantanti diritti sulla tomba stessa.

L'avviso ad opponendum è stato affisso presso la cappella a porticato n. 8 del t.p. 19.07.1907, in quanto la tomba si presentava in precarie condizioni di manutenzione ed in stato di abbandono, dal 27.10.2011 con scadenza fissata al 31.01.2012.

Entro tale data nessuno ha vantato diritti di concessione per cui si provvedeva a riacquisire l'immobile al patrimonio comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 13.02.2012.

A seguito della richiesta pervenuta in data 14.11.2011 a firma della sig.ra CROLA Anna Maria, intesa ad ottenere la concessione della cappella a porticato n. 8 del t.p. 19.07.1906, si provvedeva ad effettuare la valutazione della tomba, così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15.09.2008 con la quale venivano fissate le tariffe.

Dalla relazione tecnica in data 27.02.2012, a firma del Dirigente Area Tecnica, si evinceva che la valutazione avrebbe dovuto essere stimata sul valore medio che, in base alle tariffe di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 178/2008, è pari ad € 28.405,13;

Conseguentemente agli atti summenzionati, con determinazione n. 111 del 01.03.2012 sopra richiamata veniva concessa alla richiedente sig.ra CROLA la cappella a porticato n. 8 del t.p. 19.07.1906 dietro corresponsione dell'importo di concessione di € 28.405,13 più le spese contrattuali e di registrazione quantificate in € 613,66 pari ad un costo complessivo di € 29.018,79.

A seguito di nostra richiesta prot. n. 5495 in data 01.03.2012, la Sig.ra CROLA Anna Maria provvedeva al versamento della somma di € 29.018,79 come risulta da ricevuta n. 345 della Banca Popolare di Novara.

In data 02.03.2012 veniva sottoscritta convenzione per la concessione cimiteriale della cappella a porticato 8 T.P. 1906.

All'atto della rimozione dell'avviso ad opponendum ed alla constatazione della presenza di un elevato numero di salme da estumulare, si è ritenuto necessario valutare ulteriormente la situazione generale della tomba stessa, in considerazione del fatto che le salme (alcune delle quali tumulate in epoche recente (1968 - 1982 - 1985) risultavano appartenenti ad un'unica famiglia; nella fattispecie pertanto si ravvisava la possibilità dell'esistenza di eredi sconosciuti all'Anagrafe del Comune di Oleggio in quanto potenzialmente emigrati nel tempo in altri enti e, qualora ancora in vita, titolari di diritti sul monumento funebre de quo. L'inesistenza certa di eredi costituisce infatti conditio sine qua non per il perfezionamento e



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

la legittimità della nuova concessione in quanto, dagli atti d'archivio, si evince che la concessione originaria risulta posta in essere in modo perpetuo, con atto sottoscritto in data 12.08.1906.

Da una prima verifica anagrafica si evidenziava che alcuni membri della famiglia titolare del sepolcro sono emigrati in altri Comuni (vedi Milano, Rapallo, Genova).

Il Comune di Genova, interpellato, trasmetteva in data 09.03.2012, prot. 6422, comunicazione con la quale si attesta l'esistenza in vita di eredi in linea retta in capo ad uno dei concessionari aventi diritto alla concessione. Si ipotizza che il fatto di non risiedere nel Comune di Oleggio sia stato di impedimento all'accertamento della avvenuta apposizione dell'avviso ad opponendum per il limitato periodo di mesi 3. Si è in attesa di ulteriori verifiche da parte del Comune di Milano per altri eventuali eredi.

Alla luce di quanto sopra si segnala la necessità di revocare la determinazione n. 111 in data 01.03.2012 e tutti gli atti conseguenti.

Con ossequi.

Il Resp. del Procedimento
Rag. Gabriella Anzolin

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00160200001

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031



COMUNE DI OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO		
Prot. N. 7433		
20 MAR. 2012		
Cat. 10	Cl. 53	Fasc. 651

COMUNE DI OLEGGIO	
Documentato assegnato a:	
AREA AM/SAR	
Copia per:	
CONSIGLIO COMUNALE	

UFFICIO SEGRETERIA
RM/AG

OLEGGIO, 14.03.12

Alla Giunta Comunale
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE PROCEDIMENTO CONCESSIONE CAPPELLA PORTICATO N. 8 T.P. 19.07.1906.

In riferimento all'oggetto, si trasmette relazione pervenuta dal Responsabile del procedimento di gestione del Cimitero, Rag. Gabriella Anzolin, individuato con determinazione n. 12 in data 19.01.12, relativo alla cappella porticato n. 8 T.P. 19.07.1906, a seguito di apposizione di avviso ad opponendum, in quanto il monumento funebre risultava in precarie condizioni di manutenzione ed in stato di abbandono.

Dall'esame della relazione de qua, si evince che **la conditio sine qua non per la legittimità della nuova concessione (mancanza di eredi che possono vantare diritti sul monumento funebre o che abbiano formalmente rinunciato) non è ravvisabile nella fattispecie.**

Al fine pertanto di evitare di mantenere in essere provvedimenti amministrativi carenti di presupposto e, quindi, potenzialmente impugnabili, occorre revocare tutti gli atti prodromici ed endoprocedimentali che hanno portato al rilascio della nuova concessione.

In primis è indispensabile procedere alla revoca della deliberazione di Giunta comunale (n. 19 in data 13 .02.2012) nel punto in cui si è provveduto ad asseverare al patrimonio comunale la tomba in oggetto che, dall'esame dei fatti ut supra, risulta ancora indisponibile per l'Ente; per riacquisirla occorre infatti che **non sussistano eredi o che gli stessi rinuncino formalmente ai diritti derivanti loro dallo ius sepulcri.**

Atteso che identica procedura è stata seguita per le altre Aree Cimiteriali, è possibile che le medesime problematiche emerse relative alla cappella a porticato de qua siano applicabili alle altre aree cimiteriali. In considerazione del principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valutata l'inopportunità della sussistenza della precedente deliberazione di G.C. n. 19/12 è necessario provvedere, in sede di autotutela, alla revoca dell'intero provvedimento;

Eventuali diritti soggettivi che potenzialmente troverebbero genesi nella adozione della deliberazione di G.C. n. 19/12 si affievoliscono a meri interessi legittimi sacrificabili se comparati e subordinati ai principi fondamentali di imparzialità, buon andamento, opportunità e legittimità dell'azione amministrativa, che costituiscono principi fondamentali improntanti l'azione della Pubblica Amministrazione.

Considerato come sopra detto che la medesima procedura è stata seguita per le altre Aree cimiteriali e che, conseguentemente, potrebbero emergere le stesse problematiche, è indispensabile la revoca in toto dell'atto.

Il mantenimento in vita del provvedimento deliberativo risulterebbe infatti inopportuno per carenza di presupposto e quindi potenzialmente impugnabile dagli eredi del de cuius, con soccombenza certa in giudizio dell'Ente.

Contestualmente alla revoca della deliberazione di G.C. summenzionata, limitatamente al punto sopra descritto, saranno altresì revocati i provvedimenti conseguenti adottati dal Dirigente e dagli Uffici.

Si propone pertanto, per le motivazioni analiticamente sopra esposte, di revocare la deliberazione di G.C. n. 19/12 .

Distinti saluti.

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Renata Gloria Ratel

